



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

*L'Aquila, data del protocollo*

*Al*

Regione Abruzzo  
Servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio  
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

*Epc*

*Risp. Prot.* 15528 del 20/10/2023  
*Class* 34.43.04/464/2023  
*Rif. Vs.* 429212 del 20/10/2023  
*Allegati* -

*Oggetto:*

Nereto (TE)

Località: Via Zarotti

Realizzazione impianto fotovoltaico potenza pari a 576 KW nel comune di Nereto (TE) - Richiesta di parere paesaggistico ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Rif. catastali: Foglio 7 part.lla 1007, 1011, 259

Ditta/Richiedente: Conversol 1 srl

**Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**

**e**

**Tutela ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, e della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, Art. 28, comma 4: misure cautelari e preventive.** Prescrizioni per la tutela archeologica.

[P-A 15528/2024]

**Visto** il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

**Visto** il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Vista** l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

**Richiamato** il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del Codice;

**Preso atto** della nota prot. 429212 del 20.10.2023, con la quale Codesto Servizio ha trasmesso il progetto di cui all'oggetto, acquisita in pari data al prot. 15528;

**Viste** la Relazione tecnico illustrativa e la proposta di provvedimento predisposte da Codesto Servizio e rese ai sensi dell'art. 146 c. 7 del Codice;

**Verificato** che l'intervento ricade parzialmente in area di tutela paesaggistica ai sensi e dell'art. 142, c. 1 lett c) del Codice; ricade in 'area bianca' del PRP; ricade nel PRE del Comune di Nereto in zona D1 *Prevalente destinazione produttiva e/o commerciale*;

**Preso atto** per quanto attiene alla compatibilità paesaggistica, che l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza complessiva pari a 576 kWp su un lotto agricolo confinante sul lato ovest con altri terreni agricoli in cui sono presenti filari di olivi e sul lato est con l'area industriale di Nereto. L'impianto è dotato di un sistema di strutture fisse di ancoraggio dei pannelli (pali profondità di 1 metro), disposte da est a ovest, di una cabina



di consegna collegata in M.T. alla rete di distribuzione gestita da E-Distribuzione S.p.A.. I pannelli sono inclinati di 15° e hanno altezza massima da terra pari a 2,80 metri; sono intervallati da spazi liberi lasciati a verde di ampiezza pari a 4,10 metri. Quali misure di mitigazione viene proposta la piantumazione lungo il confine del lotto di siepi di corbezzolo, di piante di agrumi e essenze necessarie all'apicoltura all'interno del lotto, l'installazione della recinzione con una rete metallica plastificata di colore verde e a maglie larghe per favorire il passaggio degli animali. Sul lato sud del lotto è prevista la collocazione di arnie;

**Considerato** che la Parte III del D.Lgs. 199 del 2021 richiamata anche nella documentazione allegata all'istanza, ed in particolare quella disposta dall'art. 18 comma 3 e dall'art. 20 comma 8 del medesimo Decreto, forma una disciplina transitoria applicabile nelle more dell'individuazione delle aree idonee. Sulla base di quanto disposto dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater le aree sottoposte a tutela paesaggistica – coerentemente con quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 – non possono essere considerate aprioristicamente fra quelle idonee e pertanto la realizzazione degli impianti fotovoltaici in tali contesti è comunque condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che l'impianto in oggetto, a differenza di quanto attestato dal tecnico incaricato nella relazione paesaggistica, ricade totalmente nella fascia di rispetto fluviale di 150 metri e pertanto, a prescindere dalla destinazione urbanistica del lotto, peraltro non coerente con la tutela *ope legis* di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., può ritenersi compatibile con il paesaggio di riferimento solo se in presenza di idonee misure conservative e di salvaguardia dei suoi valori;

**Considerato** che l'intervento proposto ha carattere temporaneo circoscritto alla durata/vita dei pannelli, contempla la copertura vegetale e arbustiva diffusa all'interno del lotto ed anche all'interno dei corridoi di separazione dei pannelli. Inoltre, per evitare che la sua realizzazione incida negativamente sul contesto paesaggistico oggetto della tutela possono essere contemplate ulteriori idonee misure di mitigazione;

**Visto** inoltre quanto attestato nella relazione tecnica, ovvero che l'intervento è da intendersi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 10/91 e art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

**Considerato** che per le opere di connessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, c. 4 del Codice e all'art. 41 comma 4 e allegato I.8 D.Lgs. 36/2023;

questa Soprintendenza, per quanto su detto, ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. lungo tutto il perimetro del lotto e all'interno della recinzione dovranno essere piantumate, oltre alla siepe proposta in progetto, specie arboree e arbustive anche di media grandezza. Sul lato nord, considerata la prossimità agli argini, dovrà essere piantumato un doppio filare di alberi. Ciò al fine di garantire un'idonea e ampia mitigazione dell'impianto dalla viabilità pubblica e salvaguardare il carattere naturalistico delle zone del lotto più vicine all'alveo;
2. si richiede che vengano installati pannelli opachi e di cromia scura (neri o marroni) al fine di garantire che il nuovo impianto tecnologico venga il più possibile percepito come elemento assonante con le cromie proprie degli elementi naturali e rurali presenti a nord e a ovest del lotto d'intervento;
3. nella fase di dismissione dell'impianto dovrà essere ripristinato integralmente lo stato dei luoghi con apporto di terreno vegetale ed in aggiunta dovranno essere piantumate alberature in modo diffuso su tutto il lotto.

Per gli aspetti di tutela archeologica, dalla documentazione non si evince che l'impianto usufruisca di fonti di finanziamento pubblico, pertanto non è assoggettabile alla disciplina dell'archeologia preventiva, di cui all'art. 41 comma 4 e allegato I.8 del D. Lgs 36/2023. Tuttavia, si indica quanto segue:

#### **per le opere di connessione alla rete pubblica di E-distribuzione**

esprime parere favorevole ai lavori, a condizione che, laddove siano effettuati scavi, sia per la realizzazione della linea elettrica MT che per la cabina di consegna, sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla loro necessaria documentazione.

Le operazioni di escavazione dovranno eseguirsi con tecnica tradizionale a cielo aperto, con mezzo meccanico (escavatore) a benna liscia. Si rappresenta sin d'ora che, nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico,



questa Soprintendenza si riserva la facoltà di richiedere, anche in corso d'opera, approfondimenti e /o ampliamenti delle indagini e di valutare l'adozione di opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.

Si rammenta inoltre che, nel caso in cui durante i lavori in oggetto si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss del Codice) sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Al termine delle attività di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento, eseguita secondo le norme pubblicate al link <https://sabapaqte.cultura.gov.it/servizi/modulistica/>.

Il trasporto presso i depositi della Soprintendenza dei beni archeologici eventualmente rinvenuti sarà a carico della Committenza.

Si resta in attesa di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori e il nominativo degli archeologi professionisti incaricati, che dovranno prendere contatti con il funzionario di zona, dott.ssa Gilda Assenti.

### **per l'impianto fotovoltaico a terra**

si comunica che i terreni interessati dall'impianto non sono gravati da provvedimenti di tutela diretta e/o indiretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, l'assenza di provvedimenti di tutela espressi non esaurisce la possibilità di rinvenimenti archeologici durante la realizzazione dell'opera, considerato anche l'esito positivo che restituisce il territorio circostante. Altresì, si sottolinea che la modalità di posa in opera dei pali di sostegno dei pannelli, per infissione, determina l'impossibilità di verificare la stratigrafia del terreno, e tale modalità di realizzazione costituisce una criticità per la tutela dell'eventuale patrimonio archeologico sepolto. Pertanto, prima della costruzione dell'impianto a terra si suggerisce l'esecuzione di **saggi archeologici preventivi** da parte della committenza, da concordare con l'Ufficio scrivente, al fine di verificare la fattibilità dell'opera stessa ed evitare eventuali ritardi e/o interruzioni in corso di realizzazione.

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Amministrazione.

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento delle suddette prescrizioni.

#### I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. CARLA PANCALDI  
carla.pancaldi@cultura.gov.it  
DOTT.SSA GILDA ASSENTI  
gilda.assenti@cultura.gov

IL SOPRINTENDENTE  
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

